

Notaio
Camilla Barzellotti

N. 7808 di repertorio

N. 2261 di raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci nel mese di maggio il giorno sette

- 7 maggio 2010 -

alle ore 11.15

in Brescia presso la sede della società "S.S.B.T. S.P.A." in via Giuseppe Di Vittorio n. 17, in una sala riunioni a piano primo.

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, non assistito da testimoni, è presente il signor

CIMINO SIMONE nato a Porto Empedocle (AG) il 25 luglio 1961 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Brescia via Giuseppe Di Vittorio n. 17,

cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, che, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni

"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." in sigla "S.S.B.T. S.P.A."

con sede in Brescia, Via Giuseppe Di Vittorio n. 17,

capitale sociale Euro 13.190.476,00 i.v.,

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 02235770241, REA BS-458947,

mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - alla riunione del Consiglio di Amministrazione che dichiara essere qui ed ora riunita.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che assume la Presidenza della riunione - a norma dell'art. 17 del vigente statuto sociale - il componente Simone Cimino, il quale

accerta, constata e fa constatare:

* che a mezzo avviso datato 29 aprile 2010 e trasmesso agli aventi diritto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 16 del vigente statuto sociale, è stata convocata per questo giorno, in questo luogo alle ore 11.00 la riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Proposta di fusione per incorporazione di RRD RETI RADIO-TELEVISIVE DIGITALI S.r.l. in SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti; Omissis";

* che ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

* che, come risulta dal foglio presenze qui allegato sotto "A" sono presenti oltre ad esso Presidente i consiglieri Antonio Mazzara, Vice Presidente, Michele Bargauan; Gabriele

REGISTRATO A

BRESCIA 1

IL 12.5.2010

N. 6601 SERIE JT

EURO 324,00

ISCRITTO AL
REGISTRO IMPRESE DI
BRESCIA
IL 17.5.2010

N. 30123

EURO 90,00



Gualeni, Dante Daniele Buizza (sopraggiunto alle ore 11.20)
Davide Enderlin (presente dalle ore 11.25);

dichiara

la riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita.

Il Presidente dà atto che del Collegio Sindacale, sono presenti tutti i membri Ornella Archetti Presidente, Riccard Alloisio e Savio Gariboldi Effettivi e assistono ai lavori la dottoressa Sora e per lo studio legale di cui si avvale la società la dottoressa Di Vieto, e che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando che ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale spettano, fra l'altro, alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; illustra quindi i motivi per i quali si propone di attuare la fusione per incorporazione della società controllata "RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L." società unipersonale con sede in Brescia nella controllante "S.S.B.T. S.P.A.", riassumibili sostanzialmente nei vantaggi che deriverebbero dall'integrazione delle attività produttive, commerciali, amministrative, finanziarie e societarie delle due società interessate alla fusione.

Il Presidente informa che - essendo il capitale dell'incorporanda "RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L." interamente detenuto dall'incorporante "S.S.B.T. S.P.A." - la fusione avviene in forma semplificata e pertanto, ai sensi dell'art. 2505 c.c., non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma numeri 3), 4) e 5), c.c. (relativa rispettivamente al rapporto di cambio, alla modalità di assegnazione delle azioni e alla data dalla quale le azioni partecipano agli utili) e degli articoli 2501-quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti).

Il Presidente illustra in sintesi il progetto di fusione e richiamando l'iter procedurale seguito a norma di legge, attesta, come confermano anche gli amministratori presenti, propria responsabilità, che:

- nessuna delle società interessate alla fusione si trova nella condizione di cui all'art. 2501 secondo comma c.c. (società in liquidazione che ha iniziato la distribuzione dell'attivo);
- non ricorrono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2501 bis c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento);
- il progetto di fusione, approvato in data 26 marzo 2010 da

Consiglio di Amministrazione dell'incorporanda e dal Consiglio di Amministrazione di "S.S.B.T. S.P.A", è stato depositato al competente Registro delle Imprese di Brescia in data 29 marzo 2010 ed è stato ivi iscritto in data 30 marzo 2010 per entrambe le società;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater, comma 2, del codice civile, la situazione patrimoniale di riferimento per l'operazione di fusione è sostituita, per entrambe le società partecipanti alla fusione, dal bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2009;

- in data 26 marzo 2010 è stato effettuato il deposito presso la sede delle società interessate alla fusione dei documenti previsti a norma dell'art. 2501 septies c.c.;

- sono regolarmente decorsi i termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies, primo comma, c.c.;

- la società incorporante ha adempiuto agli obblighi di informazione e di comunicazione previsti per le società quotate in materia di fusione e precisamente:

* in data 30 marzo 2010 è stato inviato a Consob e a Borsa Italiana il progetto di fusione, pubblicato contestualmente sul sito internet aziendale;

* in data 22 aprile 2010 è stato trasmesso a Consob stralcio del verbale del Consiglio di Amministrazione relativo all'approvazione del progetto di fusione;

- non è pervenuta alla società da parte di soci nessuna richiesta che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante sia adottata dall'assemblea;

- la fusione, comporterà l'annullamento della partecipazione di nominali euro 100.000,00 che costituisce il capitale sociale dell'incorporanda, partecipazione che non verrà sostituita, e l'incorporante, pur incrementando il proprio patrimonio, non aumenterà il proprio capitale sociale;

- per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante, allegato al progetto di fusione, non subirà alcuna modifica.

Il Presidente attesta che dalla data del 30 settembre 2009 sino ad oggi non si sono verificati fatti di rilievo tale da modificare in modo significativo in positivo o in negativo le risultanze di bilancio e che la società non ha emesso alcun prestito obbligazionario convertibile; dichiara pertanto, concludendo la propria relazione introduttiva, che la fusione può essere legalmente attuata con le modalità previste.

Conclusa la relazione del Presidente, interviene, a nome del Collegio Sindacale il suo presidente Ornella Archetti a confermare la legale attuabilità della proposta di fusione e ad esprimere parere favorevole all'operazione stessa.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, viene messo in votazione quanto segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della

"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A."

con sede in Brescia

- udita la relazione del Presidente;
- visto il progetto di fusione che qui si allega sotto lettera "B";
- visto il bilancio della società chiuso al 30 settembre 2009, approvato dall'assemblea in data 26 gennaio 2010 e regolarmente depositato al Registro delle Imprese di Brescia in data 25 febbraio 2010 (prot. 12287/2010 del 26.2.2010) e visto il bilancio alla stessa data della società incorporanda approvato dall'assemblea in data 14 gennaio 2010 e regolarmente depositato al Registro delle Imprese di Brescia in data 12 febbraio 2010 (prot. 9731/2010 in pari data);
- preso atto che sono decorsi i termini di cui agli art. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies primo comma c.c.;
- dato atto che sono state espletate tutte le formalità richieste dalla legge;

delibera

1. la fusione della società "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." con sede in Brescia, con la società personale "RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L." con sede in Brescia mediante incorporazione della seconda nella prima approvando il relativo progetto depositato ed iscritto a sensi di legge presso il competente Registro Imprese, qui allegato sotto la lettera "B", sulla base del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre 2009 per entrambe le società progetto comportante che:

1.1 la fusione per incorporazione avverrà senza alcun concetto dato che il capitale dell'incorporanda "RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L." di euro 100.000,00 è interamente detenuto dall'incorporante; la compagine sociale dell'incorporanda non muterà sino all'attuazione della fusione e la società incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale

1.2 per effetto della fusione ed a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., l'incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti ed obblighi, nulla escluso od eccettuato ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;

1.3 le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. (presumibilmente quindi dal 1° ottobre 2009); dalla stessa data decorreranno anche gli effetti della fusione ai fini fiscali e contabili;

1.4 per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante, allegato al progetto di fusione, non subirà alcuna modifica;

2. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato Antonio Mazzara in via tra le

FOGLIO DI PRESENZA

"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A."
con sede in Brescia

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2010

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CIMINO SIMONE (Presidente)

MAZZARA ANTONIO (Vice Presidente)

BARGAUAN MICHELE

DE VECCHI GUIDO ARTURO

BUIZZA DANTE DANIELE

ENDERLIN DAVIDE

GUALENI GABRIELE

COLLEGIO SINDACALE

ARCHETTI ORNELLA (Presidente)



ALLOISIO RICCARDO

GARIBOLDI SAVIO

assente

11.20

11.25



sotto la
settembre
0 e re-
scia in
) e vi-
poranda
regolar-
in data
i artt.
S.C.;
ità ri-
ING TE-
tà uni-
con sede
prima,
a sen-
i alle-
l'eser-
società,
concam-
ADIOTE-
ramente
'incor-
la so-
ciale;
giorno
'ultima
ncorpo-
vo del-
ed ob-
2504
al bi-
dell'e-
ioni di
ottobre
i della
e norme
al pro-
razione
a loro

REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2501-ter DEL CODICE CIVILE

Le sottoscritte:

- **SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.**, con sede in Via G. di Vittorio n.17, Brescia (BS), codice fiscale e P.IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia, n. 02235770241; REA n. 458947, capitale sociale € 13.190.476,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Simone Cimino,
- **RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L.** con sede in Via G. di Vittorio n.17, Brescia (BS), codice fiscale e P.IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia n. 06321760966, REA n. 511392, capitale sociale € 100.000,00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Mazzara,



presentano il seguente

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' "RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L."
NELLA SOCIETA' "SCREEN SERVICE BROADCASTING
TECHNOLOGIES S.P.A."**


1. Tipo di società, denominazione sociale o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla fusione

1.1. Società Incorporante


SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A., con sede in Brescia (BS), Via Giuseppe Di Vittorio n. 17, codice fiscale e



P.IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia 02235770241, REA di Brescia n. 458947, capitale sociale € 13.190.476,00 interamente sottoscritto e versato, società per azioni avente per oggetto sociale: A) costruzione di impianti ed apparati televisivi, radiofonici e per la trasmissione dati, ricetrasmittenti, apparecchiature elettroniche in genere ed affini, nonché la gestione, la manutenzione e la compravendita, anche con mezzi informatici e tematici (internet) degli impianti e delle apparecchiature sopra descritte e di quelle di misura e controllo; B) l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni o interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nel settore di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; C) la prestazione a tali società di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e di servizi in genere. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società inoltre può: i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari; e ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, nell'interesse della società e di società controllate e collegate o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito. Le attività di cui al punto B), al punto C) e al punto ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al punto ii) non possono essere effettuate in via prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento




alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la
raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.



1.2. Società Incorporanda

RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.r.l. con sede in Brescia
(BS), Via Giuseppe Di Vittorio n. 17, codice fiscale e P.IVA e numero
di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia 06321760966, RE
di Brescia n. 511392, capitale sociale € 100.000,00 interamente
sottoscritto e versato; società a responsabilità limitata avente per
oggetto sociale: 1) Fornitura di servizi, programmi televisivi, prodotti e
contenuti, sviluppati in proprio o integrati con terzi, per la tv digitale
interattiva. 2) Vendita di servizi per la gestione dell'interattività
attraverso la realizzazione d'applicazioni interattive e contenuti che
sono eseguiti e pubblicati sui Decoder della TV digitale terrestre. I
servizi offerti comprendono la gestione dei dati di ritorno (Digital
Contact Center) che può essere sia di tipo informativo relativo
all'utente ed al servizio offerto, sia di tipo dispositivo relativo ad una
transazione economica (T – Commerce). 3) I servizi e i prodotti
possono essere venduti sia su commessa, ovvero su progetto ad hoc
per il cliente; sia su abbonamento, ovvero con un costo di attivazione
più una tariffa a consumo; sia su licenza d'uso. 4) La fornitura di
capacità trasmissiva digitale su qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresi i sistemi trasmissivi di televisione digitale terrestre (DVB-T),
satellitare (DVB-H), cavo e telefonica mobile (DVB-S). 5) La gestione
di siti web digitali, canali digitali terrestri in grado di aggregare,
programmare e gestire video e testi statici ed in movimento. 6) La




produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il noleggio e la distribuzione in proprio e per conto terzi anche per mezzo di canali telematici di materiale audio/video da realizzarsi con qualsiasi tecnica e procedimento industriale ed in qualsiasi formato.

7) La cessione all'interno di siti web e canali digitali terrestri di spazi per offerte promo-pubblicitarie, sponsorizzazioni, spazi commerciali, servizi di comunicazione testuali e di immagine per l'Italia e per l'estero. 8) L'attività di commercio elettronico e la promozione e la gestione all'interno di siti web e canali digitali televisivi di iniziative per l'offerta commerciale di beni e servizi. 9) La costituzione di testate editoriali (con esclusione della stampa di quotidiani) anche al di fuori di canali telematici. 10) Lo studio, progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di impianti per la telecomunicazione, la telefonica e, in particolare, segnali radioelettrici e di ogni altra attività complementare affine e sinergica. 11) La Società ha per oggetto inoltre sia in Italia che all'Estero, l'attività di produzione televisiva e in genere lo sfruttamento, anche attraverso mezzi audio e/o visivi, nonché la realizzazione di pacchetti software e moduli, grafica e contenuti, dei diritti su opere dell'ingegno e ogni attività attinente alla produzione e diffusione dell'informazione e della cultura. Nell'ambito delle suddette attività la Società potrà pertanto, svolgere ogni attività relativa all'edizione, riproduzione, creazione contenuti, creazione software, pubblicazione e commercializzazione, anche per corrispondenza e a domicilio, di videocassette, supporti audiovisivi ed audio videomagnetici, nonché lo sfruttamento ed alla

commercializzazione di marchi, testate e diritti relativi ad opere dell'ingegno. In relazione a tale oggetto potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto medesimo. Potrà in particolare la società prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore proprio e di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria. La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, enti, ecc..., aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, non a scopo di collocamento ma di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge, ma comunque con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale. La società potrà compiere ogni altra operazione a carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ivi compresa l'accensione di mutui ipotecari, nei limiti concessi dalle normative vigenti.

2. Situazioni patrimoniali/Bilancio di riferimento

La fusione è proposta sulla base dei bilanci di esercizio chiusi al 30 settembre 2009, così come approvati, rispettivamente, dall'Assemblea di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A. in data 26 Gennaio 2010 e dall'Assemblea di RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.r.l. in data 14 Gennaio 2010 e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 2501-quater, secondo comma, Codice Civile.



3. Atto costitutivo della società incorporante, con eventuali modificazioni derivanti dalla fusione

A seguito della fusione, la società incorporante non modificherà il proprio statuto sociale.

Il testo dello statuto sociale della società incorporante è allegato al presente progetto (Allegato A).

4. Rapporto di cambio delle azioni, nonché eventuale conguaglio in denaro

Essendo la società incorporanda interamente posseduta dall'incorporante, non si rende necessario effettuare alcun aumento di capitale della società incorporante e, di conseguenza, nessun rapporto di cambio dovrà essere determinato né sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci.

La relazione degli amministratori, di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e la relazione degli esperti, di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, non sono necessarie, tenuto conto che la società incorporanda è interamente posseduta dall'incorporante, rendendosi così applicabile l'art. 2505 del Codice Civile.

5. Modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante

A seguito della fusione non saranno emesse nuove azioni, in base a quanto specificato al precedente punto.

6. Data dalla quale le azioni partecipano agli utili

Non vi sono nuove azioni emettende che partecipano agli utili.

7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società

incorporanda sono imputate al bilancio della società

incorporante

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile gli

effetti della fusione decorreranno dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni

previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia – poiché la società incorporanda e la società incorporante

hanno l'esercizio coincidente tra loro – gli effetti fiscali e contabili di

cui rispettivamente all'articolo 172, comma 9 del D.P.R. n. 917/1986 e

all'articolo 2501-*ter*, n. 6) del Codice Civile, retroagiranno al primo

giorno dell'esercizio in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui

all'articolo 2504 del Codice Civile.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o a

possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi

dalle azioni che abbiano diritto a trattamenti differenziati o privilegiati.

9. Vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete

l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore dei soggetti cui

compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Gli organi sociali della società incorporanda decadranno per effetto

della fusione.

La presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista

dall'art. 2501-*bis* del Codice Civile.

Il presente progetto di fusione, approvato dai rispettivi organi amministrativi, verrà depositato contestualmente all'approvazione, presso le sedi sociali e verrà depositato presso il Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Lì, 26 marzo 2010

p. SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.

Sig. Simone Cimino

Lì, 26 marzo 2010

p. RRD RETI RADIOTELEVISIVE DIGITALI S.R.L.

Sig. Antonio Mazzara

ALLEGATO A: statuto della società incorporante


Firmato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Simone Cimino

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Mazzara

Il sottoscritto Sig. Antonio Mazzara amministratore della società SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della società

ALLEGATO A



STATUTO

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A." (in sigla S.S.B.T. S.P.A.).

Articolo 2)

La Società ha sede legale in Brescia. Nelle forme di legge la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale.

Articolo 3)

La durata della Società è fissata a tutto il 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) costruzione di impianti ed apparati televisivi, radiofonici e per la trasmissione dati, ricetrasmittenti, apparecchiature elettroniche in genere ed affini, nonché la gestione, la manutenzione e la compravendita, anche con mezzi informatici e tematici (internet) degli impianti e delle apparecchiature sopra descritte e di quelle di misura e controllo;
- (b) l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni o interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nel settore di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
- (c) la prestazione a tali società di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e di



servizi in genere.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società inoltre può:

- (i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari; e
- (ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, nell'interesse della società e di società controllate e collegate o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.

Le attività di cui al punto (b), al punto (c) e al punto (ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al punto (ii) non possono essere effettuate in via prevalente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – SOCI

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 13.190.476,00 (tredicimilionicentonovantamilaquattrocentosettantasei/00) ed è suddiviso in n. 138.500.000 (centotrentottomilioni-cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea può delegare nei limiti di legge al Consiglio di Amministrazione i poteri di cui all'articolo 2443 del codice civile.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants*, obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum*

warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)




L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore o MF/Milano Finanza, ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione



o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 9)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Articolo 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano ottenuto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti apposita attestazione comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, da comunicarsi alla Società, in conformità alla normativa applicabile, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare.

Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 11)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente

dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e redatto ai sensi di legge.

Articolo 12)

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Ogni azione dà diritto ad un voto.


L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo 12 (dodici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14)

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto della vigente normativa.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.



Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto un membro del Consiglio di



Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- (a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'assemblea, sempre con le maggioranze di

legge.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 15)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente.



Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Articolo 16)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da un Amministratore Delegato, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia



loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 17)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 18)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in

caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 20)



Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato Esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia*, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della



A long, vertical signature or scribble, possibly a stylized name or a mark, extending from the bottom of the second stamp down towards the bottom of the page.

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 21)

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite in base al precedente articolo 20, spettano al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

Articolo 22)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23)

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.



I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la Società dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, percentuale che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi un socio, i soggetti che lo controllano e le società da questo controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile), ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione



mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati

elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.



In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.



Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Articolo 24)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25)

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 26)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

Articolo 27)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto

alla redazione dei documenti contabili societari dotato dei requisiti di professionalità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esperibili con riferimento al rapporto di lavoro con la Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE



Articolo 28)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.




RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 29)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.



Il sottoscritto Sig. Antonio Mazzara amministratore della società SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della società

disgiunta, a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede e quindi per sottoscrivere, a suo tempo, l'atto di fusione, con ogni inerente facoltà e con il potere di compiere ogni atto e rendere ogni dichiarazione necessaria alla stipula dell'atto di fusione stesso e/o degli adempimenti connessi e successivi."

L'ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole, espresso verbalmente, di tutti gli amministratori presenti nessun contrario, nessun astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno alle ore 11.34 previa lettura ed approvazione del presente verbale, dandosi atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione prosegue per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione non notarile.

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.


Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto al comparente ed esso ha dichiarato di approvarlo, per cui con me lo sottoscrive alle ore 12.40.

Consta di due fogli di cui sono scritte cinque intere facciate e sin qui della sesta.

F.to Simone Cimino

F.to Camilla Barzellotti

E' copia conforme al suo originale, ed allegati, regolarmente sottoscritto, conservato nei miei atti, composta di numero 16 fogli da me Camilla Barzellotti, notaio, rilasciata in Brescia il 18.5.2010 per la società

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Camilla Barzellotti', is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO CAMILLA BARZELLOTTI' and 'BRESCHIA'.